



Rep. n. 213 _____
Anno 2019 _____
Tit. VII _____
Cl. 1 _____
Fasc. 2019-VII/1.5 _____
N. Allegati 5 _____
Rif. _____

Oggetto: Procedura di trasferimento per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 3 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e dell'art. 29, comma 10, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel Settore Concorsuale 01/A5 – Analisi numerica (profilo: S.S.D. MAT/08 – Analisi numerica) presso il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia (codice BTR05).

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 concernente, tra l'altro, l'autonomia delle Università;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210 e s.m.i. recante "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo";
- Visto il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Visto il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante le "disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento dell'Unione Europea (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" e s.m.i.;
- Vista la Legge del 15 aprile 2004, n. 106 ed il relativo D.P.R. 03 maggio 2006, n. 252 concernente le norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;
- Visto il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 "Regolamento recante disposizioni sull'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3";
- Visto il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 così come modificato dal D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 denominato "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.;



Via Ravasi, n° 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332 21 9181-9182-9183
Fax +39 0332 219088
Email reclutamento.docenti@uninsubria.it - PEC
ateneo@pec.uninsubria.it
Web www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano III
Uff. 3.044.0
Orari al pubblico
Lunedì, martedì,
giovedì, venerdì: 10.00 – 12.00
Mercoledì: 14.00 – 16.00



- Visto il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”;
- Visto il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni con L. 6 agosto 2008, n. 133 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” e s.m.i., in particolare l’art. 66, comma 13-bis, in materia di turn over delle Università;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i. recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, in particolare l’articolo 29 che dispone che la disciplina dei trasferimenti di cui all’art. 3 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 si applica esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato;
- Vista la Legge del 12 novembre 2011, n. 183 “Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione Europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse” in particolare l’art. 15;
- Visto l’art. 3, comma 1 e 2, del D.P.R. del 15 dicembre 2011, n. 232 avente ad oggetto il Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari;
- Visto il D. Lgs del 29 marzo 2012 n. 49 e s.m.i. recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei;
- Vista la Legge del 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in particolare l’art. 19;
- Viste le sentenze del Consiglio di Stato – Sezione VI – n. 1270/2013 e n. 5284/2013, in base alle quali tra le cause ostative alla partecipazione alle procedure di chiamata di cui alla Legge n. 240/2010 è da ricomprendersi anche il rapporto di coniugio in quanto è irragionevole che tra le cause di incompatibilità vi sia il rapporto di affinità, ma non il coniugio, che è presupposto indispensabile dell’affinità;
- Visto il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato reso al MIUR con cui, tra le cause di incompatibilità di cui all’art. 18, comma 1, lettere b) e c), della Legge n. 240/2010, viene compreso anche il rapporto di convivenza “*more uxorio*”, alla luce delle modifiche sociali del modello di famiglia oggi esistente, al fine di tutelare le finalità di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa;
- Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- Visto il D.M. del 30 ottobre 2015, n. 855 avente ad oggetto “Rideterminazione dei macro settori e dei settori concorsuali” di cui all’articolo 15, legge 30 dicembre 2010, n. 240;



- Vista la Legge 20 maggio 2016, n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” ed i Decreti Legislativi n. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017;
- Visto il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 concernente la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013;
- Visto il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 “Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 36 del 12 febbraio 2019, ha ridefinito le disposizioni dell’art. 7 del D. Lgs. n. 49/2012 relative al rispetto dei limiti delle spese di personale e di indebitamento, di cui agli articoli 5 e 6 dello stesso D. Lgs. n. 49/2012, delle Università per il triennio 2018-2020;
- Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di Bilancio per l’anno 2019), in particolare l’art. 1, comma 1131 lettera c) punto 1), che proroga al 31 dicembre 2019 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi dall’anno 2013 all’anno 2017 (programmazioni del fabbisogno di personale dall’anno 2014 all’anno 2018);
- Richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. Rep. n. 308/2012;
- Richiamato il Codice Etico di Ateneo emanato con D.R. Rep. n. 705/2012 e modificato con D.R. Rep. n. 455/2018;
- Richiamata la nota ministeriale del 11 gennaio 2019, n. 524 relativa alla possibilità di effettuare assunzioni nell’anno 2019 a valere sui punti organico dell’anno 2018 o precedenti;
- Acquisita la deliberazione del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia n. 121/2018 del 13 novembre 2018 con cui è stata proposta la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato nel settore concorsuale 01/A5 – Analisi numerica (profilo: S.S.D. MAT/08 – Analisi numerica), Macrosettore 01/A – Matematica mediante procedura di trasferimento, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 210/1998 e dell’art. 29, comma 10, della Legge n. 240/2010;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 18 marzo 2019 con la quale, acquisito il parere del Senato Accademico espresso con deliberazione n. 43 del 18 marzo 2019, è stata approvata la suddetta proposta del Dipartimento relativa all’attivazione di una procedura di trasferimento, nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale dell’Ateneo;
- Accertato che l’assunzione in servizio mediante trasferimento del ricercatore universitario a tempo indeterminato graverà, in termini di punti organico, a carico delle risorse residue che l’Ateneo ha già destinato ai ricercatori nella programmazione per il fabbisogno di personale e, in termini di costi finanziari, ai fini della presa di servizio, a carico degli oneri per assegni fissi del personale docente a tempo indeterminato del budget unico di Ateneo;



- Considerato opportuno attivare la procedura di trasferimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 210/1998 e dell'art. 29, comma 10 della Legge n. 240/2010 per le esigenze scientifiche e didattiche del Dipartimento

DECRETA

1. di indire la procedura di trasferimento per un posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 3 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e dell'art. 29, comma 10, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel Settore Concorsuale 01/A5 – Analisi numerica (profilo: S.S.D. MAT/08 – Analisi numerica) Macrosettore 01/A – Matematica presso il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia come descritto nell'allegato 1 al presente decreto;
 2. di incaricare l'Ufficio Amministrazione e carriere docenti dell'esecuzione del presente provvedimento, che sarà registrato nel repertorio generale dei decreti.
- Varese, 25 marzo 2019

Il Rettore
Prof. Angelo Tagliabue
f.to Prof. Angelo Tagliabue



Allegato 1

PROCEDURA DI TRASFERIMENTO PER UN POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO INDETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 3 LUGLIO 1998, N. 210 E DELL'ART. 29, COMMA 10, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA (CODICE: BTR05).

Data pubblicazione avviso nella Gazzetta Ufficiale: 16 APRILE 2019

Data scadenza dei termini: 16 MAGGIO 2019

Art. 1 – PROCEDURA

E' indetta la seguente procedura di trasferimento per un posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 3, della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e dell'art. 29, comma 10, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240:

Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia

Codice	Settore Concorsuale	Profilo (S.S.D.)	Macro Settore	N. posti
BTR05	01/A5 – Analisi numerica	MAT/08 – Analisi numerica	01/A – Matematica	1

Numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare: nessun limite.

Tipologia di impegno scientifico: il candidato dovrà svolgere attività scientifica nel campo della ricerca relativa a metodologie numeriche per la soluzione approssimata di problemi contenenti forti discontinuità, che possono trovare applicazione in modelli per l'analisi del traffico, della diffusione di inquinanti in ecologia, del degrado del patrimonio artistico, oltre che in problemi di biologia e biochimica, aumentando pertanto le potenziali sinergie con altri gruppi attivi nel dipartimento.

Tipologia di impegno didattico: l'attività didattica sarà svolta nell'ambito del settore scientifico disciplinare di riferimento sulla base della programmazione didattica annuale della struttura di riferimento.

Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del personale docente.

Trattamento economico e previdenziale: come previsto dalla vigente normativa in materia.

Art. 2 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di trasferimento in oggetto i ricercatori universitari a tempo indeterminato, inquadrati nel settore concorsuale 01/A5 – Analisi numerica, che abbiano prestato servizio nella sede di provenienza per almeno tre anni



accademici, anche se in aspettativa ai sensi dell'articolo 13, primo comma, numeri da 1) a 9) del D.P.R. 382/1980. Il requisito si intende posseduto anche se per il primo dei tre anni il servizio è inferiore all'anno accademico, ma prestato per oltre sei mesi. Il trasferimento può essere richiesto anche nel corso dell'ultimo anno di permanenza.

Non possono partecipare alla procedura:

- coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e coloro che siano stati licenziati per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
- coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, ovvero un rapporto di coniugio o di unione civile o convivenza riconosciuto dall'ordinamento civile italiano ai sensi della Legge n. 76/2016 o di convivenza more uxorio, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Il requisito di ammissione deve essere posseduto alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

L'Amministrazione universitaria garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 3 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

La domanda di trasferimento indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dell'Università degli Studi dell'Insubria - Via Valleggio, 11 – 22100 Como, redatta in carta semplice in conformità al modello allegato al presente bando (*Allegato A*) e debitamente sottoscritta, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso della procedura di trasferimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana <http://www.gazzettaufficiale.it>

La domanda potrà essere:

- presentata a mano, entro il termine sopra indicato, presso la Segreteria amministrativa del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia (III piano) - Via Valleggio, 11 – 22100 Como - nei seguenti orari e giorni di apertura al pubblico:
 - dal lunedì al venerdì: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00;
- spedita con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo corriere, entro il termine sopra indicato. A tal fine **non** farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale/vettore accettante ancorché antecedente la scadenza dei termini;
- a mezzo PEC all'indirizzo segreteria.disat@pec.uninsubria.it firmata digitalmente. La firma digitale andrà apposta su tutti i documenti alla stessa allegati per i quali è richiesta la firma autografa in ambiente tradizionale. I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati, in armonia con la normativa vigente, come non sottoscritti.



E', altresì, ammissibile l'invio a mezzo PEC della domanda e dei relativi allegati sottoscritti di pugno con firma autografa e scansionati in formato pdf unitamente a copia del documento d'identità in corso di validità. E' necessario stampare la domanda compilata e gli allegati che prevedono la firma, firmarli manualmente, effettuare le scansioni integrali in formato pdf ed allegare questi ultimi alla PEC. I documenti pdf che riportano un'immagine di firma scansionata ed incollata saranno considerati come non sottoscritti con firma autografa.

L'invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC e non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. La casella di Posta Elettronica Certificata dovrà essere quella propria del candidato.

L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i documenti trasmessi tramite PEC non siano leggibili.

Si ricorda, infine, che la ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC, per cui non risulta necessario chiamare gli uffici universitari o spedire ulteriori e-mail per sincerarsi dell'arrivo, che è già di per sé certificato, né risulta necessario spedire successivamente alcunché di cartaceo.

Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, tutti insieme, abbiano una dimensione pari o superiore a 37 MB. Pertanto, il candidato che debba trasmettere allegati che superino tale limite, dovrà trasmettere con un primo invio la domanda precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successivi invii entro il termine perentorio per la presentazione delle domande e sempre tramite PEC.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.

Le domande e la documentazione pervenute oltre il termine stabilito per la ricezione e l'omissione in calce alla domanda della firma, per la quale non è richiesta l'autenticazione, comportano l'esclusione dalla procedura.

Sul plico, contenente la domanda e i relativi allegati, deve essere riportata la dicitura "Procedura di trasferimento - S.C. 01/A5 - S.S.D. MAT/08 - Codice BTR05".

La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione, le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco la procedura a cui il candidato intende essere ammesso. Il candidato deve chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, la residenza ed il recapito che il candidato elegge ai fini della presente procedura, nonché un recapito telefonico e di posta elettronica. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento.

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non



imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il candidato deve, obbligatoriamente, dichiarare sotto la propria responsabilità:

- 1) la cittadinanza posseduta;
- 2) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
- 3) se cittadino italiano: il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, precisando ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se cittadino straniero: di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
- 4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i cittadini italiani nati fino al 1985);
- 5) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e di non essere stato dichiarato licenziato per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
- 6) il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura;
- 7) di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, ovvero un rapporto di coniugio o un rapporto di unione civile o convivenza riconosciuto dall'ordinamento civile italiano ai sensi della Legge n. 76/2016 o di convivenza more uxorio, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto ed effettua la proposta di chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- 8) di essere in possesso del requisito per l'ammissione previsto dall'art. 2 del presente bando.

I candidati devono allegare alla domanda:

- a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- b) fotocopia del codice fiscale;
- c) curriculum vitae, firmato e datato, da cui risulti l'attività scientifica e didattica;
- d) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (*Allegato B*) attestante il possesso di quanto riportato nel curriculum vitae.
- e) elenco numerato e firmato delle pubblicazioni scientifiche presentate utilizzando il fac-simile allegato al bando (*“Allegato C - Elenco Pubblicazioni?”*). La numerazione dell'elenco deve trovare corrispondenza con la numerazione delle pubblicazioni inviate, nel rispetto del numero massimo se previsto dall'art. 1;
- f) pubblicazioni scientifiche numerate di cui al precedente elenco.

E' considerata validamente prodotta esclusivamente la documentazione pervenuta entro il termine perentorio indicato dal bando.

Non è ammissibile l'introduzione nella valutazione di titoli conseguiti o presentati successivamente alla data di scadenza del bando né è consentito fare riferimento a



documentazione presentata per la partecipazione ad altre procedure concorsuali presso questa o altre Amministrazioni.

I titoli che il candidato ritiene utili per la valutazione dovranno essere indicati nel curriculum vitae attraverso un'elencazione minuziosa, contenutisticamente completa, chiara ed esaustiva.

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall'art. 15 della Legge n. 183/2011, dal 1° gennaio 2012 non possono essere presentate certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni. Pertanto, i certificati devono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dall'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000. Non verrà valutata la documentazione presentata con modalità differenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Art. 4 – PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono far valere ai fini della procedura devono essere numerate in ordine progressivo come da relativo elenco di cui all'art. 3 lettera e) nel rispetto del numero massimo se previsto dal precedente art. 1 e devono pervenire unitamente alla domanda di partecipazione entro il termine perentorio di presentazione della stessa.

In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni indicato al precedente art. 1, le stesse saranno valutate secondo l'ordine indicato nell'elenco fino alla concorrenza del limite stabilito.

Le pubblicazioni, elencate utilizzando l'allegato "*Allegato C - Elenco Pubblicazioni?*" dovranno essere presentate in uno dei seguenti modi:

- in originale,
- in copia autenticata,
- in copia dichiarata conforme all'originale.

Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine che, se diversa da italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, richiede la traduzione in una delle citate lingue. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.

Per le selezioni riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua od in una delle lingue per le quali è bandito il concorso, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia prima del 02/09/2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Per i lavori stampati successivamente, devono risultare adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge del 15 aprile 2006, n. 106 recante "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale e destinati all'uso pubblico" e dal D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, regolamento di attuazione della citata legge. L'assolvimento dei predetti obblighi va certificato con idonea documentazione, unita all'elenco delle pubblicazioni, oppure con dichiarazione sostitutiva, resa dal candidato sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.



Art. 5 – ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI TRASFERIMENTO

I candidati sono ammessi con riserva.

Comporta l'esclusione dalla partecipazione alla procedura:

- 1) la domanda pervenuta oltre il termine perentorio di scadenza del bando;
- 2) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- 3) la mancanza dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del bando;
- 4) la domanda inviata in modalità diversa da quanto previsto all'art. 3 del bando;
- 5) la sussistenza di situazioni di incompatibilità.

L'esclusione è disposta in qualunque momento con provvedimento motivato del Direttore di Dipartimento ed è comunicata all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC indicata nella domanda di partecipazione.

Art. 6 – RINUNCIA DEL CANDIDATO ALLA PROCEDURA

L'eventuale rinuncia del candidato alla procedura dovrà essere inviata al Direttore di Dipartimento utilizzando il modello allegato al presente bando (*Allegato D "Rinuncia"*).

Art. 7 – ADEMPIMENTI DEL DIPARTIMENTO

Il Consiglio di Dipartimento, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di partecipazione, effettua la valutazione dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura sulla base del curriculum complessivo, didattico e scientifico accertandone l'adeguata qualificazione nel settore concorsuale e scientifico-disciplinare di destinazione.

Nel caso di più domande, il Consiglio opera una valutazione comparativa delle stesse, eventualmente avvalendosi a tal fine del lavoro preparatorio di una Commissione istruttoria nominata dal Direttore di Dipartimento.

L'esito della procedura è comunicato dal Direttore di Dipartimento a tutti i candidati con raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC indicata nella domanda di partecipazione.

Art. 8 – TRASFERIMENTO

Il trasferimento è disposto con decreto rettorale ed è comunicato tempestivamente al soggetto interessato e al MIUR per gli adempimenti di competenza.

Qualora vengano in essere circostanze preclusive di natura normativa, organizzativa o finanziaria, l'Amministrazione si riserva di non procedere al trasferimento o di differirlo.

Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che recepisce il Regolamento UE 2016/679, e s.m.i., il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, con l'ausilio di strumenti atti a registrare e memorizzare i dati stessi e comunque in modo



tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell'interessato. Tutti i dati personali forniti saranno raccolti presso l'Ufficio Amministrazione e Carriere Docenti e trattati dall'Università esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio, nel rispetto delle disposizioni vigenti come da informativa allegata.

**Art. 10 – INFORMATIVA SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN
TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

L'Università degli Studi dell'Insubria, in attuazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ha adottato il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Il Piano Triennale è pubblicato sul sito dell'Ateneo www.uninsubria.it, alla pagina <https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-la-prevenzione-della-corruzione-e>

Eventuali segnalazioni relative ad anomalie riscontrate nell'espletamento della procedura di cui al presente bando possono essere inviate all'indirizzo anticorruzione@uninsubria.it.

Art. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento: dott. Santo Zema - tel. 031 2386110 - e-mail: santo.zema@uninsubria.it

Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Art. 13 – PUBBLICAZIONE

L'avviso di vacanza del posto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale – Concorsi ed Esami.

Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito dell'Università (www.uninsubria.it).



Informativa sul trattamento dei dati personali di candidati a procedure di reclutamento del personale docente ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR, *General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679*, in seguito "GDPR"), e al Codice della Privacy D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

I dati personali forniti per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di reclutamento del personale docente e delle eventuali successive procedure di assunzione sono trattati in conformità al Regolamento Generale per la Protezione dei Dati. Regolamento UE 2016/679, d'ora in avanti GDPR, e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

La presente informativa è resa, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, a coloro che intendono partecipare alle procedure di reclutamento del personale docente presso l'Ateneo.

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi dell'Insubria, con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi 2, nella persona del Magnifico Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: ateneo@pec.uninsubria.it

Gli Interessati possono rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati per l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (artt. da 12 a 21) utilizzando il seguente indirizzo e-mail: privacy@uninsubria.it o l'indirizzo PEC: privacy@pec.uninsubria.it.

2. Oggetto del trattamento

I dati trattati sono:

- a) dati anagrafici, personali e di contatto (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza), documento identità, contatti, titolo di studio conseguito, curriculum vitae, dati relativi alla prestazione o meno del servizio militare, coordinate di conto corrente;
- b) dati relativi alla composizione del nucleo familiare e dati anagrafici dei singoli componenti;
- c) dati relativi alle carriere precedenti;
- d) dati relativi alle procedure di selezione (es. esiti delle procedure di selezione);
- e) dati particolari (art. 9 del Regolamento):
 - origine razziale e etnica (per cittadini extracomunitari, e per lo status di rifugiato)
 - stato di salute per il personale appartenente alle categorie previste dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68,
- f) dati giudiziari (art. 10 del Regolamento):
 - dati relativi a condanne penali, reati che prevedono la destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto



degli impieghi civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

3. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati da lei forniti saranno raccolti e trattati per il perseguimento della seguente finalità:

3.1 Finalità contrattuali – il trattamento si basa sull'esecuzione di un contratto o di richieste precontrattuali.

- a) gestione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale;
- b) gestione, nel rispetto della normativa vigente in materia, delle successive procedure di nomina e assunzione per i vincitori;

3.2 Finalità obbligatorie per legge – il trattamento si basa su un obbligo di legge

- c) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure concorsuali e dell'assenza di cause ostative alla partecipazione;
- d) trattamento di dati giudiziari;
- e) espletamento delle procedure concorsuali;

3.3 Finalità basate su interesse pubblico – il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri

- f) trattamenti di dati particolari, ossia dati relativi all'origine razziale e etnica (per cittadini extracomunitari, e per lo status di rifugiato);
- g) trattamenti relativi allo stato di salute per le categorie previste dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68;

3.4 Finalità basate su un legittimo interesse

- h) per perseguimento dell'interesse pubblico a fronte di richieste dell'Autorità Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria in relazione ad attività investigative.

La base giuridica dei trattamenti è, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera b) del GDPR, la necessità di adempiere all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) e, per i dati particolari, l'art. 9 comma 2 lettera b) e per i dati giudiziari, l'art. 10, è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) nonché dell'art. 2 sexies, comma 2 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., la necessità di adempiere a compiti di interesse pubblico di cui è investito il Titolare del Trattamento. (dpr 445/2000, d.lgs. 42/2004, L. 240/2010; dpcm 3 dicembre 2013).

4. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell'art. 32 del GDPR.



I trattamenti sono relativi alle finalità descritte ai punti 3.1 e 3.4 rispettano le indicazioni del GDPR agli artt. da 5 a 11 e in osservanza di questi principi così come enunciati dal GDPR:

- Liceità;
- Minimizzazione, ovvero i trattamenti effettuati utilizzano il minimo dei dati indispensabili alla finalità per la quale sono stati raccolti;
- Limitazione, ovvero i trattamenti sono limitati alle finalità descritte al punto 3;
- Sicurezza, ovvero Università degli Studi dell'Insubria garantisce l'applicazione delle misure di sicurezza previste dagli standard internazionali e suggerite dalle migliori pratiche del settore;
- Correttezza, Università degli Studi dell'Insubria mette a disposizione gli strumenti per mantenere aderenti alla realtà i dati;
- Integrità, Università degli Studi dell'Insubria adotta le migliori pratiche di gestione dei dati affinché vengano ridotti al minimo gli errori nella gestione dei dati

5. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Autorizzati

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell'Università degli Studi dell'Insubria regolarmente autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR.

L'Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento. In particolare potranno essere comunicati a:

- Membri delle Commissioni esaminatrici
- MIUR, nell'ambito delle comunicazioni obbligatorie previste per il personale docente e ricercatore che risulti vincitore
- Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000.

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avviene presso l'Università e/o presso fornitori di servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati nominati quali Responsabili del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR.

L'elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile a mera richiesta presso la sede del titolare.

6. Trasferimento dati all'estero

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'UE.



7. Periodo di conservazione dei dati

In relazione alle diverse finalità e agli scopi per i quali sono stati raccolti, i dati saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento ovvero per quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità. I dati personali inerenti l'anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo in base alla normativa vigente in materia di archiviazione anche per finalità storica imposti dalla normativa vigente (dpr 445/2000, d.lgs. 42/2004, dpcm 3 dicembre 2013).

8. Diritti dell'Interessato.

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all'Università degli Studi dell'Insubria, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:

- l'accesso ai propri dati personali e a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 18 del GDPR.

La S.V. ha altresì il diritto:

- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obligatorietà del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

9. Modalità di esercizio dei diritti

Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail privacy@uninsubria.it

10. Reclamo

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) o all'Autorità Garante dello Stato dell'UE in cui l'Interessato risiede abitualmente o lavora, oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione, in relazione a un trattamento che consideri non conforme.

11. Eventuali modifiche all'informativa

La presente Informativa potrebbe subire variazioni. Si consiglia, quindi, di verificare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.